

	Convenzione di tirocinio	
	Tra	
	La Regione Siciliana – Presidenza, Ufficio di Collegamento con le	
	Istituzioni dell’unione Europea con sede a Bruxelles Place du Champ	
	de Mars, 5, rappresentato dal Dott Francesco Attaguile nella qualità	
	di Dirigente responsabile.	
	e	

	con sede legale a _____, quale Ente	
	proponente rappresentato da _____	
	nato a _____, il _____	
	Le due parti convengono quanto segue	
	Art. 1 – L’ente proponente si impegna a segnalare laureati o coloro	
	che frequentano o hanno frequentato dottorati di ricerca, corsi di	
	perfezionamento e di specializzazione ed eccezionalmente studenti di	
	materie attinenti ed in possesso di idonea preparazione all’uopo	
	attestato dall’ente proponente e che hanno mostrato interesse per lo	
	svolgimento di un tirocinio a Bruxelles	
	Art. 2 - La Regione Siciliana si impegna ad accogliere presso l’Ufficio	
	di Collegamento con le Istituzione dell’Unione Europea con sede a	
	Bruxelles - Place du Champ de Mars, 5 - i borsisti segnalati dall’Ente	
	proponente.	
	Art. 3 - La presente convenzione non è esclusiva per la Regione	
	Siciliana così come per l’Ente proponente, nel senso che entrambi	
	possono stipulare analoghe convenzioni con altri Enti.	

	<p>Art. 4 – La Regione Siciliana ha facoltà di selezionare i tirocinanti secondo il Curriculum Vitae e secondo gli obiettivi dell’Ufficio. Sarà data priorità ai tirocinanti con specializzazione in materie comunitarie.</p>	
	<p>Art. 5 - Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e pertanto al tirocinante non compete alcuna retribuzione da parte della struttura ospitante e in ogni caso nessun onere per lo svolgimento del tirocinio potrà essere attribuito all’Amministrazione</p>	
	<p>Art. 6 - Il tirocinio viene formalizzato a mezzo di un “Progetto di Tirocinio” contenente:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - il nominativo del tirocinante 	
	<ul style="list-style-type: none"> - i nominativi del tutore dell’Ente proponente e del responsabile interno della Struttura Ospitante 	
	<ul style="list-style-type: none"> - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l’indicazione dei tempi di presenza presso la Struttura Ospitante 	
	<ul style="list-style-type: none"> - la sede presso cui si svolge il tirocinio 	
	<ul style="list-style-type: none"> - gli estremi identificativi delle assicurazioni per infortuni e per la responsabilità civile. 	
	<p>Tale “progetto di Tirocinio” deve essere firmato dall’Ente proponente dalla struttura ospitante e dal tirocinante</p>	
	<p>Art. 7 - La durata del tirocinio deve essere preferibilmente di 6 mesi e comunque non inferiore a 3 mesi e non superiore a 9 mesi.</p>	
	<p>Art. 8 - Il tirocinante può essere ammesso nella struttura ospitante solo se dotato di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per responsabilità civile.</p>	
	<p>Art. 9 - La struttura ospitante garantirà una normale postazione di</p>	

	lavoro e quanto altro necessario per il buon svolgimento dell'attività di tirocinio.	
	Il tirocinante seguirà lo stesso orario di lavoro della struttura ospitante e ne rispetterà i regolamenti interni.	
	Art. 10 - Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un tutor designato dall'ente proponente in veste di responsabile organizzativo, e da un tutor interno, indicato dalla Struttura Ospitante.	
	Art.11 - Il tirocinante è tenuto a:	
	- svolgere le attività previste dal Progetto di tirocinio;	
	- rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;	
	- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;	
	- inviare all'Ente proponente una relazione periodica a resoconto della suddetta attività,	
	Art. 12 - L'Ente proponente verifica che il tirocinante sia assicurato contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, la Regione Siciliana si impegna a segnalare l'evento, tempestivamente, agli istituti assicurativi ed all'Ente proponente facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta.	
	Art. 13 – La struttura ospitante può revocare in qualsiasi momento, “ad nutum” e senza preavviso il rapporto con il tirocinante. In caso di interruzione del tirocinio da parte del tirocinante o della Struttura	

Ospitante, i soggetti sono tenuti a darne immediata comunicazione.

Art. 14 - La presente Convenzione, redatta in duplice originale, decorre dalla data di sottoscrizione e resta in vigore fino a che una delle parti non comunichi all'altra, in forma scritta, la volontà di recedere.

L'Ente Proponente

Regione Siciliana

Il Legale Rappresentante

Il Dirigente Responsabile